

Opuscolo n. 07

Vendite all'asta, commercio di oggetti d'arte e di beni usati

Valevole dal 1° gennaio 2008

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione devono essere considerate come un **complemento** alle Istruzioni sull'IVA.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Competenze

Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle operazioni effettuate sul territorio svizzero, così come sull'ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero, è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), mentre per la riscossione dell'imposta sull'importazione di beni è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Di conseguenza, le informazioni rilasciate da altri uffici non sono giuridicamente vincolanti per l'AFC.

Potete raggiungere la Divisione principale dell'IVA come segue:

per scritto: Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna

per telefono: 031 322 21 11 (dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 16.30)

per fax: 031 325 75 61

per e-mail: mwst.webteam@estv.admin.ch
Vogliate assolutamente indicare il vostro indirizzo postale, il vostro numero di telefono e (se disponibile) il vostro N.IVA!

Le pubblicazioni dell'AFC riguardanti l'IVA sono ottenibili:

- **di principio solo ancora in forma elettronica**

tramite internet: www.estv.admin.ch

- **in casi eccezionali in forma cartacea, con fatturazione**

In casi eccezionali potete ordinare, verso pagamento, gli stampati in forma cartacea.

L'ordinazione va trasmessa a:

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
Distribuzione pubblicazioni
Stampati IVA
3003 Berna

Internet: www.estv.admin.ch/i/mwst/dokumentation/publikationen/index.htm

Osservazioni preliminari Importanti

La presente pubblicazione si fonda sull'opuscolo, edito nel settembre 2000 dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, valevole con l'introduzione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (1° gennaio 2001). Nella presente edizione si rinuncia al capitolo "In generale". Ciò comporta una struttura diversa rispetto all'edizione passata; vale a dire i capitoli non corrispondono a quelli dell'opuscolo edito nel 2000.

Le modifiche intervenute nel frattempo in questo settore (legge sull'IVA, ordinanza relativa alla legge sull'IVA, modifiche e precisazioni della prassi) sono state riprese nella presente pubblicazione. Queste modifiche materiali sono ombreggiate in grigio (analogamente al presente testo). Perciò il contribuente e i suoi rappresentanti possono facilmente individuare i cambiamenti intervenuti dal 1° gennaio 2001 in poi.

Il testo rimanente ha subito soltanto piccoli adeguamenti redazionali e l'aggiornamento degli esempi. Tali adattamenti non comportano modifiche materiali e perciò non sono ombreggiati in grigio. Infine sono stati espressamente evidenziati i punti importanti e le particolarità.

Abbreviazioni

AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
AFD	Amministrazione federale delle dogane
cifra	cifra nel presente opuscolo
IVA	Imposta sul valore aggiunto
LIVA	Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.20)
N.IVA	Numero di registro dei contribuenti IVA
nm.	numero marginale delle Istruzioni 2008 sull'IVA (fino alla pubblicazione delle Istruzioni 2008 i numeri marginali si riferiscono ancora alle Istruzioni 2001 sull'IVA)
OLIVA	Ordinanza del 29 marzo 2000 relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.201)

Valevole fino al
31 dicembre 2009

Indice delle materie

Pagina

1.	Agire in proprio nome e in nome di terzi	7
1.1	Rappresentanza diretta (art. 11 cpv. 1 LIVA)	7
1.2	Rappresentanza indiretta, commissioni (art. 11 cpv. 2 e 3 LIVA)	8
1.3	Vendite all'asta nel commercio di oggetti d'arte e antichità (art. 11 cpv. 4 LIVA)	8
1.3.1	Principio	8
1.3.2	Forniture nell'ambito di vendite all'asta nel commercio di oggetti d'arte e antichità (art. 11 cpv. 4 LIVA)	9
2.	Imposizione dei margini	17
2.1	Regolamentazione legale	17
2.1.1	Principio	17
2.1.2	Base di calcolo per beni acquistati singolarmente	18
2.1.3	Base di calcolo per beni acquistati a un prezzo globale	19
2.1.4	Tenuta della contabilità	19
2.2	Semplificazioni.	21
2.2.1	Rendiconto con le aliquote saldo	21
2.2.2	Semplificazioni per l'imposizione dei margini secondo l'articolo 13 capoverso 3 OLIVA.	21
2.2.3	Base di calcolo nell'applicazione della semplificazione per l'imposizione dei margini	22
3.	Diversi	23
3.1	Prestazioni culturali di pittori, scultori e simili	23
3.2	Vendite effettuate dalle organizzazioni di utilità pubblica	23
3.3	Commercio con valori di bollo ufficiali	24

Valevole fino al 31 dicembre 2009

valevole fino al
31 dicembre 2009

1. Agire in proprio nome e in nome di terzi

Il fatto di stabilire se nei confronti del destinatario una prestazione è compiuta in proprio nome o in nome di terzi riveste una particolare importanza per l'attribuzione della relativa cifra d'affari. Se una prestazione (fornitura o prestazione di servizi) non è effettuata direttamente fra il rappresentato (prestatore) e un terzo (destinatario), bensì tramite un rappresentante (intermediario), si differenzia fra rappresentanza diretta e rappresentanza indiretta. Nei casi di rappresentanza diretta il rappresentante impone unicamente la provvigione che gli spetta; nei casi di rappresentanza indiretta, impone invece la cifra d'affari realizzata con il terzo e l'eventuale provvigione.

1.1 Rappresentanza diretta (art. 11 cpv. 1 LIVA)

Se il rappresentante ha ricevuto dal rappresentato un semplice mandato di mediazione e agisce esplicitamente in nome e per conto del rappresentante, si verifica una fornitura o prestazione di servizi direttamente tra il rappresentato e il terzo. Nella fattura emessa al terzo, il rappresentato deve essere indicato come prestatore, con il suo nome e indirizzo completi (☞ nm. 192 segg.).



Vale come rappresentante diretto chi conclude contratti in nome e per conto del rappresentato.

Si verifica questa tipologia di mediazione quando il rappresentante dispone dei seguenti documenti:

- un mandato scritto di mera mediazione stipulato fra il rappresentato e il rappresentante in cui sono specificati i singoli beni o almeno **la loro specie**¹;
- documenti, come contratti di compravendita, fatture e ricevute, dai quali risulta che il rappresentante ha venduto il bene, rispettivamente i singoli beni o i beni della **relativa specie**² in nome e per conto del rappresentato. Oltre alla precisa descrizione del bene o **della relativa specie**³ dei beni, vanno quindi indicati anche i nomi e gli indirizzi di entrambi i contraenti (rappresentato e terza persona). Se il rappresentato è contribuente IVA, va indicato il suo N.IVA nella fattura al terzo;
- un conteggio scritto con il quale il rappresentante conteggia con il rappresentato in merito al ricavato della vendita e alla provvigione che gli spetta e nel quale comunica il nome e l'indirizzo del terzo.

1 Modifica della prassi in vigore dal 1° luglio 2005

2 Modifica della prassi in vigore dal 1° luglio 2005

3 Modifica della prassi in vigore dal 1° luglio 2005

Amnesso l'adempimento delle descritte condizioni, il rappresentante impone all'aliquota normale unicamente la provvigione che ha ricevuto a titolo di contro-prestazione per la sua prestazione di servizi. Per contro, il rappresentato contribuente impone l'intero prezzo di vendita pagato dal terzo (senza dedurre la provvigione).

Nel conteggio con il rappresentato, il rappresentante contribuente può indicare esplicitamente l'IVA sulla provvigione. Da parte sua, il rappresentato contribuente ha diritto a dedurre l'imposta precedente.

La provvigione che riceve il rappresentante è esente dall'IVA se l'operazione oggetto di mediazione è esente dall'imposta o è effettuata interamente all'estero. Ciò è il caso quando l'oggetto della mediazione è stato esportato direttamente (☞ nm. 529 segg.), oppure quando la fornitura o prestazione di servizi oggetto di mediazione è effettuata all'estero (art. 14 cpv. 1 in relazione all'art. 19 cpv. 2 n. 8 LIVA).

L'esenzione d'imposta è comprovata con corrispondenti documenti come fatture debitori, conteggi sulla provvigione, decisioni d'imposizione dell'AFD, corrispondenze ecc. attestati da documenti contabili e giustificativi.

1.2 **Rappresentanza indiretta, commissioni (art. 11 cpv. 2 e 3 LIVA)**

Se nei casi di fornitura o prestazione di servizi il rappresentante agisce per conto di terzi ma non esplicitamente in nome di terzi, si verifica una fornitura o prestazione di servizi sia tra il rappresentato e il rappresentante sia tra il rappresentante e il terzo (☞ nm. 190).

In caso di commissione vi è fornitura di beni sia fra il committente e il commissionario, sia fra quest'ultimo e il terzo.

La fornitura tra il committente (fornitore) e il commissionario è considerata compiuta solo nel momento in cui il commissionario fornisce il bene a un terzo o lo contrae in proprio (ripresa per proprio conto) (☞ nm. 191).

1.3 **Vendite all'asta nel commercio di oggetti d'arte e antichità (art. 11 cpv. 4 LIVA)**

1.3.1 **Principio**

A differenza delle disposizioni concernenti la rappresentanza diretta (☞ cifra 1.1), nell'ambito delle vendite all'asta il rappresentato (depositante) non deve essere menzionato con il nome. Non è nemmeno necessario che al rappresentato venga comunicato il nome dell'acquirente.

La regola delle vendite all'asta è applicabile esclusivamente per forniture di beni nell'ambito di vendite all'asta nel commercio di oggetti d'arte e d'antichità. Questa condizione è soddisfatta se in occasione delle aste vengono effettivamente vendute prevalentemente (numero di lotti) opere d'arte e antichità. Ai fini del-

l'IVA valgono opere d'arte i quadri, i dipinti, le sculture, le statue e simili (art. 11 cpv. 1 OLIVA). Valgono antichità i beni diversi dalle opere d'arte e che hanno più di 100 anni di età (art. 11 cpv. 3 OLIVA).

La regola delle vendite all'asta è pertanto applicabile alle aste di francobolli, monete, giocattoli, orologi, armi, automobili d'epoca e simili, se questi oggetti hanno più di 100 anni di età.

Se non sono adempite le condizioni per l'applicazione della regola delle vendite all'asta, può essere applicata l'imposizione dei margini, purché siano totalmente adempite le condizioni menzionate alla cifra 2.



Nelle vendite all'asta di vini, sigari, profumi e simili, è possibile applicare la regola delle vendite all'asta e l'imposizione dei margini solo se tali beni di consumo hanno più di 100 anni di età.

1.3.2

Forniture nell'ambito di vendite all'asta nel commercio di oggetti d'arte e antichità (art. 11 cpv. 4 LIVA)

Per le forniture di beni nell'ambito di vendite all'asta nel commercio di oggetti d'arte e antichità, la prova della semplice mediazione è considerata adempita se il banditore:

- riceve, prima dell'inizio della vendita all'asta, il mandato scritto (contratto d'asta) con cui viene incaricato di vendere i beni in questione, descritti singolarmente o secondo la relativa specie⁴, in nome e per conto di un terzo (depositante);
- rende noto per scritto, alle persone interessate all'acquisto, che egli vende i beni in questione in nome e per conto di terzi.

Per semplicità il banditore può dichiarare nel catalogo d'asta che tutti i beni ivi elencati sono messi all'asta in nome e per conto di terzi, anche se non per tutti i beni sono stati stipulati dei contratti d'asta.

Le cifre d'affari realizzate con la vendita di beni che sono di proprietà del banditore stesso o per i quali il banditore ha fatto valere la deduzione dell'imposta precedente, sono imponibili all'aliquota normale, come forniture in nome proprio del banditore.

Nei casi di forniture in nome proprio, il banditore deve contrassegnare (p. es. con un asterisco *) i lotti imponibili nel catalogo. Le condizioni d'asta specificano che queste forniture soggiacciono all'IVA.

Gli oggetti di depositanti con sede all'estero vengono trattati dal banditore, di principio, come forniture effettuate in nome proprio, con diritto alla deduzione dell'imposta precedente. Al momento dell'immissione in libera pratica doganale (importazione definitiva) l'IVA è riscossa sul valore d'importazione. Per contro, il banditore deve comunicare all'AFD se intende far valere che si tratta di una mediazione. Di conseguenza, l'IVA all'importazione viene riscossa sull'importo realizzato con la vendita all'asta.

Il banditore che agisce da mediatore all'importazione di beni non ha diritto a dedurre l'imposta precedente, poiché in qualità di mediatore non può disporre liberamente di tali beni. Non può essere applicata neppure la procedura di riporto (art. 83 LIVA). Le forniture di beni importati con la procedura di riporto sono conseguentemente sempre considerate vendite realizzate in nome proprio dal banditore.

Nei casi di mediazione, affinché il depositante contribuente in territorio svizzero possa conteggiare correttamente l'IVA, il banditore gli consegna un conteggio con precisato il prezzo di aggiudicazione. Inoltre, se gli oggetti venduti sono stati esportati, il banditore consegna al depositante la decisione d'imposizione dell'AFD.

Valevole fino al 31 dicembre 2009

Esempi di conteggi e fatture nell'ambito di vendite in proprio nome

a) Fattura del banditore all'aggiudicatario

<p>Ditta Pinco Quadri Casa d'aste Via dei Triangoli 27 6962 Viganello</p>	
<p>N.IVA. 100'001</p>	
<p>Ditta Aldo Collezionista Via Principale 35 6900 Lugano</p>	
<p>Viganello, 3 maggio 2007</p>	
<p>Conteggio d'asta</p>	
<p>All'asta del 27 aprile 2007 avete acquistato:</p>	
lotto n. 275	fr. <u>10'000.00</u>
totale aggiudicazione	fr. <u>10'000.00</u>
+ supplemento 20 %	fr. <u>2'000.00</u>
totale	fr. <u>12'000.00</u>
+ 7,6 % IVA	fr. <u>912.00</u>
pagabile alla ricezione della fattura	fr. <u>12'912.00</u>

Il banditore dichiara e impone all'aliquota normale fr. 12'912.00, come propria cifra d'affari. L'acquirente contribuente (aggiudicatario) ha il diritto di dedurre fr. 912.00 a titolo di imposta precedente, nella misura in cui utilizza il bene per scopi imponibili.

Se il bene è esportato, la fornitura è esente dall'IVA a condizione che il banditore disponga della decisione d'imposizione per l'esportazione emessa dall'AFD.

b) Fattura del banditore al depositante

Ditta Pinco Quadri
 Casa d'aste
 Via dei Triangoli 27
 6962 Viganello

N.IVA 100'001

Ditta Remo Vecchi
 Antichità
 Via Centrale 5
 6500 Bellinzona

N.IVA 500'005

Viganello, 3 maggio 2007

Conteggio d'asta

All'asta del 27 aprile 2007 abbiamo venduto il seguente bene da voi depositato presso di noi:

lotto n. 275	fr. <u>10'000.00</u>
totale aggiudicazione	fr. <u>10'000.00</u>
deduzione per nostre prestazioni 10 %	fr. <u>1'000.00</u>
totale	fr. <u>9'000.00</u>
+ 7,6 % IVA	fr. <u>684.00</u>
nostro versamento, IVA 7,6 % inclusa	fr. <u>9'684.00</u>

Il depositante, se contribuente, dichiara e impone all'aliquota normale fr. 9'684.00, come cifra d'affari. D'altro canto il banditore può dedurre l'importo di fr. 684.00 a titolo di imposta precedente.

Esempi di conteggi e fatture nell'ambito di vendite in proprio nome con l'applicazione dell'imposizione dei margini (☞ cifra 2):

a) Fattura del banditore all'aggiudicatario

Ditta Pinco Quadri
Casa d'aste
Via dei Triangoli 27
6962 Viganello

Ditta Aldo Collezionista
Via Principale 35
6900 Lugano

Viganello, 3 maggio 2007

Conteggio d'asta

All'asta del 27 aprile 2007 avete acquistato:

lotto n. 275	<u>fr. 10'000.00</u>
totale aggiudicazione	<u>fr. 10'000.00</u>
+ supplemento 20 %	<u>fr. 2'000.00</u>
 pagabile alla ricezione della fattura	 <u>fr. 12'000.00</u>

La fattura non deve contenere riferimenti all'IVA; di conseguenza, l'aggiudicatario non ha diritto a dedurre un'imposta precedente.

b) Fattura del banditore al depositante

Ditta Pinco Quadri
 Casa d'aste
 Via dei Triangoli 27
 6962 Viganello

N.IVA 100'001

Ditta Remo Vecchi
 Antichità
 Via Centrale 5
 6500 Bellinzona

Viganello, 3 maggio 2007

Conteggio d'asta

All'asta del 27 aprile 2007 abbiamo venduto il seguente bene da voi depositato presso di noi:

lotto n. 275	<u>fr. 10'000.00</u>
totale aggiudicazione	<u>fr. 10'000.00</u>
deduzione per nostre prestazioni 10 %	<u>fr. 1'000.00</u>
nostro versamento	<u>fr. 9'000.00</u>

Il banditore non ha diritto a dedurre un'imposta precedente. Il margine ammonta pertanto a fr. 3'000.00 (fr. 12'000.00 - fr. 9'000.00). Il depositante contribuente dichiara come cifra d'affari e impone all'aliquota normale fr. 9'000.00. Egli ha all'occorrenza il diritto di applicare l'imposizione dei margini (☞ cifra 2).

Esempi di conteggi e fatture nell'ambito di vendite in nome e per conto di terzi:

a) Fattura del banditore all'aggiudicatario

Ditta Pinco Quadri
Casa d'aste
Via dei Triangoli 27
6962 Viganello

N.IVA 100'001

Ditta Aldo Collezionista
Via Principale 35
6900 Lugano

Viganello, 3 maggio 2007

Conteggio d'asta

All'asta del 27 aprile 2007 avete acquistato:

lotto n. 008	fr. 10'000.00	
lotto n. 015	fr. 8'000.00	
totale aggiudicazione (senza IVA)	fr. 18'000.00	fr. 18'000.00

Nostra prestazione relativa all'asta:

supplemento 15 %	fr. 2'700.00	
+ 7,6 % IVA	fr. 205.20	
totale supplemento	fr. 2'905.20	fr. 2'905.20

pagabile alla ricezione della fattura		<u>fr. 20'905.20</u>
---------------------------------------	--	----------------------

Questi beni sono venduti in nome e per conto di terzi.

Il banditore dichiara e impone all'aliquota normale fr. 2'905.20, come propria cifra d'affari. L'acquirente contribuente (aggiudicatario) ha il diritto di dedurre l'imposta precedente sul supplemento nella misura in cui utilizza i beni per scopi imponibili. Egli non ha tuttavia diritto alla deduzione dell'imposta precedente se alla rivendita di tali beni vuole adottare l'imposizione dei margini.

Se il bene è esportato, il supplemento è esente dall'IVA (art. 19 cpv. 2 n. 8 LIVA).

b) Conteggio del banditore al depositante

Ditta Pinco Quadri Casa d'aste Via dei Triangoli 27 6962 Viganello N.IVA 100'001		Ditta Remo Vecchi Antichità Via Centrale 5 6500 Bellinzona Viganello, 3 maggio 2007	
Conteggio d'asta			
All'asta del 27 aprile 2007 abbiamo venduto i seguenti beni da voi depositati presso di noi:			
Lotti venduti in vostro nome e per vostro conto:			
lotto n. 008	fr.	10'000.00	
lotto n. 015	fr.	8'000.00	
totale aggiudicazione	fr.	18'000.00	fr. 18'000.00
Nostre prestazioni relative all'asta:			
provvigione 10 %	fr.	1'800.00	
restauro	fr.	500.00	
	fr.	2'300.00	
+ 7,6 % IVA	fr.	174.80	
totale	fr.	2'474.80	fr. 2'474.80
nostro versamento			<u>fr. 15'525.20</u>

Il banditore dichiara e impone all'aliquota normale fr. 2'474.80, come propria cifra d'affari.

Il venditore contribuente (depositante) dichiara e impone all'aliquota normale fr. 18'000.00, come cifra d'affari. Egli ha diritto alla deduzione dell'imposta precedente solo su fr. 2'474.80. Se egli applica l'imposizione dei margini (☞ cifra 2), il margine viene determinato a partire dal prezzo di vendita di fr. 18'000.00, dedotto il prezzo a suo tempo pagato per l'acquisto dei beni costituenti i lotti n. 008 e n. 015.

Se il bene è esportato, sono esenti dall'IVA il ricavo della vendita per il depositante e le prestazioni del banditore (art. 19 cpv. 2 n. 1 e 8 LIVA).

2. Imposizione dei margini

2.1 Regolamentazione legale

2.1.1 Principio

Per un contribuente che ha acquistato **beni mobili usati accertabili per rivenderli**, è determinante, per il calcolo dell'IVA dovuta sulla vendita, la differenza fra il prezzo d'acquisto e il prezzo di vendita, a condizione che egli non abbia avuto diritto alla deduzione dell'imposta precedente sul prezzo di acquisto o non abbia fatto valere tale diritto.

Per beni **mobili usati accertabili**⁵ destinati a essere rivenduti si intendono beni non smontati in componenti e che, nel loro stato attuale (o dopo la loro riparazione) sono riutilizzabili. Sono equiparati a questi beni anche gli oggetti d'arte, i pezzi da collezione e le antichità, ma non i metalli preziosi e le pietre preziose.

☞ Ulteriori dettagli sono contenuti negli articoli 10 e 11 OLIVA.



I beni che prima di essere venduti sono utilizzati dal contribuente per scopi aziendali non sono considerati come acquistati per essere rivenduti. Non è possibile applicare l'imposizione dei margini se sono venduti in un secondo tempo.

Nell'applicazione dell'imposizione dei margini i **documenti d'acquisto** (art. 14 cpv. 1 OLIVA) e i **documenti di vendita**⁶ devono contenere le seguenti indicazioni:

- il nome e l'indirizzo del venditore;
- il nome e l'indirizzo dell'acquirente;
- la data d'acquisto rispettivamente la data di vendita;
- la definizione esatta dei beni (accertabili);
- il prezzo di acquisto rispettivamente il prezzo di vendita.



L'applicazione dell'imposizione dei margini non è possibile se i documenti non adempiono le condizioni enumerate o se, in deroga all'articolo 37 capoverso 4 LIVA, è stata indicata l'IVA in contratti, fatture, quietanze, note di credito ecc. (art. 14 cpv. 2 OLIVA). In questo caso è applicabile l'imposizione secondo le disposizioni generali, ossia è imponibile l'intera controprestazione.

È ammessa ma non è indispensabile l'indicazione "imposto il margine" o "imposta la differenza".

5 Per beni dello stesso genere, come per esempio monete, videogiochi, ogni bene dev'essere contrassegnato con un codice inconfondibile rispettivamente con una numerazione / definizione che consenta un'identificazione inequivocabile.

6 Precisazione della prassi

2.1.2 Base di calcolo per beni acquistati singolarmente

Per il calcolo dell'IVA nell'imposizione dei margini è determinante la differenza fra il prezzo di acquisto ed il prezzo di vendita (margine); è su questa differenza che va calcolata l'IVA. Se il prezzo di acquisto supera il prezzo di vendita, l'IVA non è né dovuta né computata.

Vale prezzo di vendita la controprestazione secondo l'articolo 33 capoverso 2 LIVA. Questo articolo vale per analogia anche per il prezzo di acquisto.

Se il rivenditore importa beni usati per immetterli in libera pratica (importazione definitiva), vale prezzo di acquisto il valore sul quale è stata riscossa l'IVA all'importazione (art. 76 LIVA), a cui è aggiunta l'IVA.

Esempio 1

B acquista da A per fr. 15'000.00 un armadio antico e lo vende a C per fr. 17'000.00.

In caso di applicazione dell'imposizione dei margini, la base di calcolo è determinata come segue:

Prezzo di vendita realizzato	fr. 17'000.00
Prezzo di acquisto	<u>fr. 15'000.00</u>

Differenza (= margine lordo) / base di calcolo	<u>fr. 2'000.00</u>
--	---------------------

B impone quindi fr. 2'000.00 all'aliquota normale.

Calcolo dell'imposta: 7.6 % di fr. 2'000.00 (107.6 %)	fr. 141.25
---	------------

Se non è applicata l'imposizione dei margini, B impone all'aliquota normale la controprestazione totale di fr. 17'000.00. Ciò è il caso se B ha fatto valere la deduzione dell'imposta precedente, se non sono stati allestiti documenti di acquisto rispettivamente documenti di vendita oppure se la fattura a C porta un riferimento all'IVA.

Esempio 2

B acquista da A per fr. 14'000.00 un dipinto e lo vende a C per fr. 13'000.00.

In caso di applicazione dell'imposizione dei margini, la base di calcolo è determinata come segue:

<i>Prezzo di vendita realizzato</i>	<i>fr. 13'000.00</i>
<i>Prezzo di acquisto</i>	<i>fr. 14'000.00</i>
<i>Differenza (= margine lordo) / base di calcolo</i>	<i>fr. - 1'000.00</i>

B non deve versare nessuna IVA su questa vendita perché risulta una perdita di fr. 1'000.00. Questa perdita non può essere compensata su altre cifre d'affari imponibili.

Se non è applicata l'imposizione dei margini, B impone all'aliquota normale la controprestazione totale di fr. 13'000.00. Ciò è il caso se B ha fatto valere la deduzione dell'imposta precedente, se non sono stati allestiti documenti di acquisto rispettivamente documenti di vendita oppure se la fattura a C porta un riferimento all'IVA.

L'imposizione dei margini è applicabile anche quando il bene usato è stato riparato dal contribuente stesso o, su suo mandato, da un terzo. La riparazione o il materiale utilizzato a tal fine legittima la deduzione dell'imposta precedente. Questo costo sostenuto per la riparazione non riduce tuttavia il margine.

2.1.3 Base di calcolo per beni acquistati a un prezzo globale

L'imposizione dei margini è applicabile anche se il rivenditore contribuente acquista beni usati, oggetti d'arte, pezzi da collezione o antichità a un prezzo globale. In questo caso il contribuente deve applicare l'imposizione dei margini per la vendita di tutti i beni acquistati al prezzo globale.

Le controprestazioni realizzate con la rivendita di beni acquistati a un prezzo globale vanno dichiarate nel periodo di rendiconto in cui sono state realizzate. Per contro, l'IVA sulla loro rivendita è dovuta all'AFC solo nel periodo in cui la cifra d'affari realizzata con la loro rivendita supera il prezzo globale d'acquisto. Sulla parte di prezzo che supera il prezzo globale di acquisto, va conteggiata l'IVA.

☞ Ulteriori informazioni sono contenute nell'esempio 2 della cifra 2.1.4.

2.1.4 Tenuta della contabilità

Il contribuente che applica l'imposizione dei margini deve tenere un controllo dettagliato sull'acquisto, sul deposito e sulla vendita dei beni in questione.

Per l'accertamento degli importi determinanti vanno tenute registrazioni appropriate e facilmente controllabili (art. 15 OLIVA, nm. 878 segg.). Per i beni acqui-

stati a un prezzo globale occorre inoltre tenere registrazioni separate per ogni lotto.

Se oltre all'imposizione dei margini è applicata anche l'imposizione secondo le disposizioni generali si raccomanda di tenere registrazioni separate.

Esempio 1:

Registro delle operazioni realizzate con beni acquistati singolarmente

ACQUISTO			VENDITA			Margine al lordo		
Data 2007	Fornitore ¹⁾	Prezzo acquisto	Data 2007	Cliente ¹⁾	Bene	Ricavo vendita	Utile	Perdita
19.1.	Moretti	13'000	28.2.	Cattori	quadro X	18'000	5'000	
.....	6'500	orologio Y	5'000		1'500
.....
.....
		65'350		Totale		94'500	31'650	2'500
		-2'500						
		62'850 ²⁾						

¹⁾ I fornitori e clienti sono indicati nel registro con nome, cognome e luogo, in modo da poter accedere senza perdita di tempo ai relativi documenti giustificativi.

²⁾ Nel rendiconto IVA (cifra 042) è indicato solo il totale dei prezzi di acquisto, dopo deduzione delle eventuali perdite al lordo (cfr. cifra 2.1.2, esempio 2). Se vengono dichiarate le cifre d'affari al netto (IVA esclusa), anche la deduzione a cifra 042 dev'essere ridotta dell'IVA.

Esempio 2:

Registro delle operazioni realizzate con beni acquistati a un prezzo globale

ACQUISTO				VENDITA				
Data	Fornitore ¹⁾	Beni	Prezzo globale	Data	Cliente ¹⁾	Beni	Prezzo	Prezzo di vendita cumulato
4.5.06	Marti	1 vaso A	12'000	10.5.06	Rosa	1 quadro C	10'000	10'000
		1 quadro B		11.5.06	Ferri	1 vaso A	1'000	11'000
		1 quadro C		2.7.06	Bossi	4 sedie D	} 2'000	13'000
		4 sedie D				1 tavolo E		
		1 tavolo E		28.7.06	Dadò	1 statua F	5'000	
		1 statua F		1.2.07	Galati	1 quadro B	3'000	

¹⁾ I fornitori e clienti vanno indicati nel registro con nome, cognome e luogo, in modo da poter accedere senza perdita di tempo ai relativi documenti giustificativi.

I beni acquistati a un prezzo globale sono indicati singolarmente e contraddistinti in modo tale da poter essere accertati in modo inequivocabile.

Fino a un prezzo complessivo di fr. 12'000.00 non è dovuta nessuna IVA, ossia fino a questo ammontare i singoli prezzi di vendita possono essere interamente dedotti alla cifra 042 del rendiconto IVA.

Alla vendita del quadro C e del vaso A possono essere dedotti, come prezzo d'acquisto, alla cifra 042 del rendiconto IVA fr. 10'000.00 rispettivamente fr 1'000.00 a titolo di prezzo d'acquisto. Alla vendita delle sedie D e del tavolo E per fr. 2'000 possono essere ancora dedotti solo fr. 1'000.00. Per le restanti vendite non possono più essere effettuate deduzioni e le stesse vanno imposte per intero all'aliquota normale.

2.2 Semplificazioni

2.2.1 Rendiconto con le aliquote saldo

Le aziende con una cifra d'affari annua imponibile determinante fino a **3 milioni di franchi** e un debito fiscale netto non superiore a **60'000 franchi** hanno la possibilità di conteggiare l'imposta con il metodo dell'aliquota saldo (art. 59 LIVA).

L'applicazione delle aliquote saldo evita il calcolo dell'imposta precedente ed inoltre l'IVA dev'essere dichiarata solo semestralmente invece che trimestralmente.

L'applicazione del metodo di rendiconto dell'aliquota saldo non pregiudica la possibilità di applicare l'imposizione dei margini per singoli beni usati accertabili.

☞ In merito all'applicazione delle aliquote saldo ed alla speciale procedura nell'applicazione dell'imposizione dei margini (modulo n. 1055) vedi le spiegazioni nell'opuscolo "Aliquote saldo".

2.2.2 Semplificazioni per l'imposizione dei margini secondo l'articolo 13 capoverso 3 OLIVA

I contribuenti possono chiedere all'AFC l'autorizzazione ad applicare la semplificazione per l'imposizione dei margini se

- acquistano regolarmente (diversi) beni a un prezzo globale;
- la cifra d'affari imponibile non supera i 500'000 franchi all'anno;
- almeno il 50% della cifra d'affari imponibile complessiva concerne operazioni per le quali è possibile l'imposizione dei margini;
- conteggiano l'imposta col metodo effettivo (non con il metodo dell'aliquota saldo).

☞ Ulteriori informazioni in merito sono contenute nella dichiarazione di adesione (modulo n. 1054) che può anche essere scaricato in rete dal sito internet dell'AFC.

2.2.3 Base di calcolo nell'applicazione della semplificazione per l'imposizione dei margini

Nell'applicazione della semplificazione dell'imposizione dei margini, per il calcolo dell'IVA sulla vendita è determinante la differenza fra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita. La differenza viene calcolata nel seguente modo:

$$\begin{array}{r} \text{Ricavo della vendita dei beni usati} \\ \text{./. Costo delle merci}^7 \text{ per beni usati} \\ \hline = \text{ margine imponibile} \end{array}$$

Per i costi e ricavi dei beni usati vanno tenuti conti separati (principio al lordo).

Sul conto „Costo delle merci per beni usati“ vengono contabilizzati anche tutti i materiali rispettivamente tutte le prestazioni di terzi per le eventuali riparazioni di questi beni.



Il diritto alla deduzione dell'imposta precedente sussiste per i costi generali d'esercizio e gli investimenti. Non danno tuttavia diritto alla deduzione dell'imposta precedente tutti i costi sul conto "Costo delle merci per beni usati".

Per **tutte** le operazioni imponibili può essere applicata l'imposizione dei margini, a condizione che la parte di cifra d'affari alla quale non è applicabile l'imposizione dei margini non superi il 10 % della cifra d'affari imponibile complessiva. In tal caso non sussiste alcun diritto alla deduzione dell'imposta precedente sull'intero costo delle merci.

⁷ Costo merci = acquisto merci +/- variazione scorte

Esempio

Un negozio di articoli di seconda mano vende, in misura inferiore al 10 % della cifra d'affari complessiva, bigiotteria nuova realizzando le seguenti cifre d'affari:

Vendita di merce usata	fr. 200'000.00
Vendita di bigiotteria nuova	fr. 10'000.00
	<u>fr. 210'000.00</u>

Costo delle merci del negozio di merce usata	fr. 80'000.00
Costo delle merci di bigiotteria	fr. 4'000.00
	<u>fr. 84'000.00</u>

Imposta precedente generale deducibile (su investimenti e costi generali d'esercizio)	fr. 1'300.00
--	--------------

Calcolo dell'imposta:

$210'000 \text{ ./. } 84'000 = 126'000 \times 7.6\% (107.6\%)$	fr. 8'900.00
./. imposta precedente	fr. - 1'300.00
Imposta dovuta	<u>fr. 7'600.00</u>



In caso di applicazione della semplificazione dell'imposizione dei margini vanno tenute in considerazione anche le esigenze dei documenti secondo la cifra 2.1.1.

3. Diversi**3.1 Prestazioni culturali di pittori, scultori e simili**

Il trattamento fiscale delle prestazioni culturali di pittori, scultori e simili è descritto nell'opuscolo "Cultura".

3.2 Vendite effettuate dalle organizzazioni di utilità pubblica

Le cifre d'affari realizzate con la vendita di beni dalle organizzazioni di utilità pubblica in occasione di manifestazioni (come p. es. bazar e mercato delle pulci) o nei negozi di seconda mano, a scopo di autofinanziamento (nel senso che il ricavato è destinato al loro scopo sociale), possono - a determinate condizioni - risultare escluse dall'imposta (art. 18 n. 17 LIVA).

☞ Maggiori informazioni sono pubblicate nell'opuscolo "Organizzazioni di assistenza e di beneficenza e istituzioni sociali".

3.3 **Commercio con valori di bollo ufficiali**

È esclusa dall'IVA la vendita, al massimo al loro valore facciale, di francobolli valevoli per l'affrancatura sul territorio svizzero e di altri valori di bollo ufficiale (art. 18 n. 22 LIVA).

valevole fino al
31 dicembre 2009